Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in XVIII Seduta pubblica, per martedì 10 settembre 1963, alle ore 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.

2. Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 » (130).

(7926)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1963.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1963 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, in ventisette Province.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione per gli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle Province appresso indicate;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo terzo del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di novanta giorni, ai lavoratori disoccupati delle province di Alessandria, Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Chieti, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Matera, Padova, Perugia, Pescara, Potenza, Rieti, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Trieste, Udine, Verona e Viterbo che:

1) nel biennio precedente la data del presente decreto siano stati occupati in modo esclusivo o almeno prevalente alle dipendenze di aziende esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle suddette Province;

2) non siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nè esercitino abitualmente attività in proprio di carattere agricolo o non agricolo, compresa in questa ultima quella domestica nel nucleo familiare;

3) si trovino nelle altre condizioni prescritte per beneficiare della concessione dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sia trascorso il periodo di cui all'art. 76, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 60° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal sussidio di cui al precedente articolo coloro che, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni sono ammessi al sussidio, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente articolo, per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7845)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Unità e Lavoro », con sede in Acquapendente (Viterbo), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa di consumo « Unità e Lavoro », con sede in Acquapendente (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Unità e Lavoro », con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita in data 22 novembre 1944 per rogito Orzi rep. n. 163, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 207, e l'avv. Adolfo D'Orazio, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7872)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1963.

Sospensione dalle funzioni del Segretario generale del C.N.E.N.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, art. 1;

Considerato che i rilievi mossi da più parti — anche con interrogazioni parlamentari — sulla gestione amministrativa svolta dal Segretario generale del C.N.E.N. hanno richiamato l'attenzione degli organi responsabili;

Tenuto conto dei rilievi formulati dal Collegio dei revisori dei conti;

Ritenuto opportuno quindi nell'interesse della pubblica Amministrazione e per l'accertamento della verità procedere ad un approfondito esame della situazione amministrativa attraverso una indagine da affidare ad elementi particolarmente qualificati;

In considerazione della richiesta fatta con pubblica dichiarazione alla stampa del 30 agosto dal predetto Segretario generale, il quale, pur contestando i fatti, ne ha percepito la gravità sollecitando i relativi accertamenti;

Ritenuto che per due ordini di considerazioni autonome, entrambe ugualmente rilevanti (la gravità dei rilievi, alcuni dei quali, da una prima sommaria delibazione degli atti del Comitato, non sono da ritenere manifestamente infondati e richiedono per la loro qualificazione approfondite indagini mentre altri abbisognano di adeguata valutazione con riferimento ai fini dell'Ente ed alla posizione del Segretario generale; la manifesta opportunità di temporaneo allontanamento durante l'indagine del Segretario generale, tenuto conto della carica e delle funzioni di lui nel C.N.E.N.) appare necessaria la sospensione cautelare del Segretario generale dall'esercizio delle sue funzioni nel corso degli accertamenti;

Decreta:

Il prof. ing. Felice Ippolito, Segretario generale del C.N.E.N., è sospeso dalle sue funzioni a decorrere dalla data del presente decreto sino a nuove disposizioni.

Roma, addì 31 agosto 1963

Il Ministro: TOGNI

(7927)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1963.

Nomina di una Commissione di indagine per procedere agli accertamenti sulla gestione amministrativa del Segretario generale del C.N.E.N.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, art. 1 che attribuisce al Ministero dell'industria e del commercio la vigilanza sul C.N.E.N.;

Ritenuto necessario ed urgente, in relazione ai rilievi mossi da più parti ed anche con interrogazioni parlamentari sulla gestione amministrativa del Segretario generale del C.N.E.N., nell'interesse della pubblica Amministrazione ed anche in considerazione della richiesta fatta dal predetto Segretario generale con pubblica dichiarazione alla stampa del 30 agosto 1963, disporre indagini ed accertamenti;

Decreta:

E' nominata una Commissione di indagine per procedere agli accertamenti sulla gestione amministrativa del Segretario generale del C.N.E.N.

La predetta Commissione è composta da:

1) Berruti dott. Adalberto, già presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente.

2) Amatucci dott. Giovanni, già procuratore generale della Corte dei conti;

3) Porta dott. Enzo, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio.

La stessa Commissione riferirà, entro il termine massimo del 15 ottobre p. v., con relazione scritta.

Roma, addì 31 agosto 1963

Il Ministro: TOGNI

(7928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Macchine » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Macchine », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7911)

Vacanza della prima e della seconda cattedra di « Botanica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, sono vacanti la prima e la seconda cattedra di « Botanica » alla copertura delle quali la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle predette due cattedre di « Botanica » dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7912)

Vacanza della cattedra di « Chimica industriale » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Chimica industriale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7913)

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la seconda cattedra di « Diritto penale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7914)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1963, il comune di Picerno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.303.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7856)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata d'Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7861)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1963, il comune di Pravisdomini (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7858)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Filottrano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7859)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7860)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7862)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Accettura (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7863)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Santa Giustina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.026.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7864)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7870)

Autorizzazione al comune di Cupramarittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7865)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Arsiè (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7866)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.995.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7867)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.703.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7868)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1963, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 3 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	621 —	621,06	621 —	620,97	620,97	621 —	620,97	620,98	620,98
$ Can.	573,12	573,10	573 —	573,125	572,40	573,19	573,25	573 —	573,12	573,10
Fr. Sv.	143,86	143,91	143,89	143,89	143,85	143,89	143,90	143,90	143,89	143,88
Kr. D.	89,90	89,91	89,93	89,915	90 —	89.89	89,92	89,92	89,89	89,90
Kr. N.	86,78	86,79	86,84	86,78	86,80	86,77	86,77	86,80	86,78	86,78
Kr. Sv.	119,63	119,64	119,63	119,615	119,60	119,64	119,63	119,67	119,64	119,62
Fol.	171,92	171,87	171,90	171,8525	171,85	171,91	171,88	171,95	171,91	171,90
Fr. B.	12,44	12,449	12,445	12,44625	12,44	12,46	12,4455	12,44	12,44	12,445
Franco francese	126,72	126,75	126,73	126,74	126,70	126,74	126,735	126,74	126,73	126,72
Lst.	1737,46	1737,40	1737,60	1737,50	1737,35	1737,40	1737,35	1737,60	1737,35	1737 —
Dm. occ.	155,99	156,02	156,04	155,99	156 —	156 —	155,9975	156 —	156 —	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,068	24,07	24,0675	24,05	24,07	24,0675	24,06	24,06	24,07
Escudo Port.	21,66	21,67	21,67	21,67	21,70	21,66	21,66	21,68	21,67	21,66

Media dei titoli del 3 settembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,925
Redimibile 3,50 % 1934	89,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	573,187
1 Franco svizzero	143,895
1 Corona danese	89,917
1 Corona norvegese	86,775
1 Corona svedese	119,622
1 Fiorino olandese	171,866
1 Franco belga	12,446
1 Franco francese	126,737
1 Lira sterlina	1737,425
1 Marco germanico	155,994
1 Scellino austriaco	24,067
1 Escudo Port.	21,665

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Detto concorso sarà integrato a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e salariati civili di ruolo dello Stato.

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

f) possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

Art. 3.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per la marina mercantile.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i 30 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale è stato conseguito e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C », di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata·

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda devono allegarsi tutti i titoli validi a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica automobilistica, o guida di autoveicoli, nonchè tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi, prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di privati, ecc.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Parimenti non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un funzionario della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valuzione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato ed a quella d'idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e d'idoneità tecnica costituirà, per ciascun cadidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati gli avvisi, senza carico di ulteriori ricerche. Tali avvisi saranno spediti non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica.

L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida ed in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza, da parte dei candidati, sia della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo, sia delle norme del Codice della strada.

Per essere ammessi a sostenere le menzionate prove i concorrenti dovranno essere muniti della patente di guida almeno della categoria « C » conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Ministero della marina mercantile entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti

a) diploma originale o copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 200, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 200 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 200;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato, rilasciato in carta legale, dalla competente prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C »;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 200;

h) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio devono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti da documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: DOMINEDO'

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 124. — PRIORA

ALLEGATO

Schema di domanda
in bollo da L. 200

Al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale. — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della marina mercantile indetto con decreto 15 giugno 1963.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del titolo di studio di conseguito in data presso ;

5) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) allega i sottoindicati documenti: . . . .;

(Data) . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .;

(Autentica della firma) . . . . (4)

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7533)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 9 *quinques* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e foreste in data 10 agosto 1963, è stata pubblicata la graduatoria di merito del vincitore del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carrera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962.

(7830)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 9-*bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e foreste in data 10 agosto 1963, è stata pubblicata la graduatoria di merito del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 296 del 29 novembre 1961.

(7831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 28 giugno 1963, n. 4021, con il quale fu approvata la graduatoria di merito, del concorso per la copertura di quattro sedi di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Viste le preferenze indicate dalle candidate dichiarate idonee nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le rinuncie delle ostetriche Carra Anna e Monari Luciana, classificatesi, rispettivamente, al quarto e al quinto posto della graduatoria di merito;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità,

Decreta:

L'ostetrica Passini Nella, 6ª classificata nella graduatoria di merito, del concorso per la copertura di quattro sedi di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica di Sestola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Il sindaco del comune di Sestola è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 24 agosto 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(7843)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.